



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 3

Oggetto: Nomina del Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 “ *Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino*”, come modificata dalla L.R. 8 giugno 2021, n. 14 “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla L.R. 42/2011 e dall’art. 7 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1;

VISTO in particolare l’art. 3 della L.R. 42/2011 s.m e i che prevede :

- **al comma 2**, lett. d) tra gli organi dell'Ente il Revisore unico;
- **al comma 12** “ *Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)*”
- **al comma 14** “*Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.*”;

DATO ATTO che la disposizione sopra richiamata è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost. , con ricorso n. 42/2021, pubblicato su G.U. n. 39 del 29/09/2021 e che il ricorso è ancora *sub iudice*;

VISTA la nota prot. 3211 del 21 dicembre 2021 con cui il Presidente del Parco Naturale regionale Sirente Velino ha chiesto di provvedere alla nomina del Revisore unico in considerazione dell'attuale vacanza dell’organo unico determinatasi a seguito delle dimissioni rimesse dal revisore precedentemente nominato;

TENUTO CONTO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione tenutasi il 18 gennaio 2021, in ragione della richiesta pervenuta dal Presidente dell’Ente Parco e valutata l’urgenza manifestata dallo stesso, ha stabilito, al fine di garantire la continuità nell'espletamento delle importanti funzioni connesse all’organo di Revisore unico, di procedere alla pubblicazione di un Avviso ai fini della presentazione delle candidature;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. 388 del 18/01/2022 il Direttore Affari della Presidenza e Legislativi ha comunicato al Servizio Affari istituzionali ed Europei quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al rinnovo dell'organo di Revisore unico del Parco Naturale regionale Sirente Velino ;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Istituzionali ed Europei n. APL/AIE/3 del 28 gennaio 2022, con la quale, in conformità a quanto disposto dai Capigruppo, è stato approvato l'Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore unico del Parco Naturale regionale Sirente Velino, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della L.R. 42/2011 e s.m. e i.;

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato sul BURAT ordinario n. 5 del 2 febbraio 2022;

VISTO l'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha delegato ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale al Presidente del Consiglio regionale le nomine di competenza del Consiglio regionale;

DATO ATTO che con nota prot. n.1815 del 3 marzo 2022 , il Servizio Affari Istituzionali ed europei ha proceduto a trasmettere le candidature validamente pervenute entro il termine fissato nell'Avviso;

CONSIDERATO che all'esito delle indicazioni date dai Capigruppo è stata individuata per la nomina, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, quale Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino, la dott.ssa Angela Maria Antenucci, comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. n. 2499 del 29 marzo 2022 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico e delle dichiarazioni sulle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e ai sensi della L.R. 4/2009 da parte dell'interessata;

RICHIAMATA la L.R. n. 4/2009: *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* ed in particolare:

- l'art. 5, comma 1 secondo cui *" Le nomine agli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno"*

-l' art. 5, comma 3 *" le nomine di cui al comma 1 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato"*

- art. 5 bis, comma 1, ai sensi del quale *"Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235"*;

- l'art. 5 bis, comma 3, a norma del quale *"In ogni caso il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni,*

decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;

- l'art. 5 bis, comma 5 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;

DATO ATTO che la dott.ssa Angela Maria Antenucci è iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 136822 dal 19 luglio 2005 ed è in possesso di adeguata competenza ed esperienza per l'incarico di Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino;

CONSIDERATO che la designata ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 2533 del 31/03/2022, e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009, acquisite al prot. ultimo n. 2632 del 4 aprile 2022;

VISTO il Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e che le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza con nota prot. 2681 del 5 aprile 2022

CONSIDERATO che il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale con nota prot. 2702 del 5 aprile 2022 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dalla designata;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

di nominare la dott.ssa **Angela Maria Antenucci** Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino;

di dare atto che:

- il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco, ai sensi dell'art. 3, comma 14, della L.R. 41/2011 fatti salvi gli effetti di un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni legislative costituenti la base normativa della presente nomina;
- al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della L.R. n. 152019 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”. Al medesimo e' riconosciuto, altresì il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità

chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco, ai sensi dell'art. 3, comma 15 della L.R. 42/2011.;

- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Parco naturale regionale Sirente Velino, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
- la dichiarazione di cui al D.Lgs 39/2013, resa ai fini del conferimento dell'incarico, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n.36/2019;

di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e per la notifica ai seguenti soggetti:

- al nominato,
- al Presidente del Parco naturale regionale Sirente Velino,
- al Presidente della Giunta regionale;
- al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale;

di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 06/04/2022

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri